

Indice

Allegato I Relativo alla definizione della nozione di "Prodotti originari" e ai Metodi di Cooperazione amministrativa	3
Titolo I Disposizioni generali	3
Articolo 1 Definizioni.....	3
Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari»	4
Articolo 2 Criterio dell'origine	4
Articolo 3 Cumulo dell'origine	4
Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti.....	4
Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati.....	4
Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti	5
Articolo 7 Unità di riferimento	6
Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili	6
Articolo 9 Assortimenti	6
Articolo 10 Elementi neutri	6
Articolo 11 Separazione contabile	6
Titolo III Requisiti territoriali.....	7
Articolo 12 Principio della territorialità.....	7
Articolo 13 Traffico di perfezionamento passivo	7
Articolo 14 Trasporto diretto.....	7
Titolo IV Prova dell'origine.....	8
Articolo 16 Dichiarazione d'origine.....	8
Articolo 17 Esportatore autorizzato.....	9
Articolo 18 Imposizione all'importazione.....	9
Articolo 19 Importazione con spedizioni scaglionate	10
Articolo 20 Esoneri dalla dichiarazione d'origine	10
Articolo 21 Documenti giustificativi	11
Articolo 22 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi	11
Articolo 23 Discordanze ed errori formali.....	11
Titolo V Metodi di cooperazione amministrativa	11
Articolo 24 Notifiche	11
Articolo 25 Controllo delle prove dell'origine.....	11
Articolo 26 Composizione delle controversie.....	12
Articolo 27 Informazioni relative all'origine e alla classificazione tariffaria	12
Articolo 28 Riservatezza	12
Articolo 29 Sanzioni	12
Articolo 30 Zone franche	12

Titolo VI	Disposizioni finali.....	13
Articolo 31	Sottocomitato per le questioni doganali e d'origine	13
Articolo 32	Note esplicative	13
Articolo 33	Merchi in transito o in deposito doganale	13
<i>Appendice 1 all'Allegato I</i>		15
Note introduttive all'elenco dell'Appendice 2		15
<i>Appendice 2 all'Allegato I</i>		15
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario		15
<i>Appendice 3 all'Allegato 1</i>		15
Traffico di perfezionamento		15

Traduzione ¹

Allegato I Relativo alla definizione della nozione di "Prodotti originari" e ai Metodi di Cooperazione amministrativa

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente Appendice, si intende per:

- (a) «capitoli» e «voci», i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura del Sistema armonizzato;
- (b) «classificato», la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- (c) «autorità competente di Singapore», le autorità doganali di Singapore;
- (d) «spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- (e) «valore in dogana», il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- (f) «prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante in uno Stato dell'AELS o a Singapore, nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne restituite o rimborsate al momento dell'esportazione² del prodotto ottenuto;
- (g) «merci», i materiali e i prodotti;
- (h) «Sistema armonizzato», il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci in vigore, comprese le norme e le note generali alle sezioni, ai capitoli, alle voci e sottovoci, adottato dalle Parti contraenti nelle rispettive legislazioni;
- (i) «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso l'assemblaggio o le operazioni specifiche;
- (j) «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- (k) «materiali non originari», i prodotti o i materiali che ai sensi della presente Appendice non sono considerati originari;
- (l) «Parte contraente», l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera o Singapore. In ragione dell'unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera;
- (m) «prodotto», il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- (n) «territori» include le acque territoriali;
- (o) «valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato dell'AELS o a Singapore;
- (p) «valore dei materiali originari», il valore di detti materiali come definito conformemente alla lettera (o), applicato per analogia.

¹ Traduzione dal testo originale inglese

² Se il prezzo franco-fabbrica non è conosciuto o è incerto, il fabbricante o l'esportatore della merce può far valere i costi di fabbricazione del prodotto.

Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari»

Articolo 2 Criterio dell'origine

Ai fini del presente Accordo, si considerano prodotti originari di una Parte contraente:

- (a) i prodotti interamente ottenuti in una Parte contraente ai sensi dell'articolo 4;
- (b) i prodotti ottenuti in una Parte contraente in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in una Parte contraente di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5; o
- (c) i prodotti oggetto di lavorazioni o trasformazioni in una Parte contraente esclusivamente per mezzo di materiali originari ai sensi della presente Appendice.

Articolo 3 Cumulo dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 2, i materiali originari di una Parte contraente ai sensi della presente Appendice si considerano originari dell'altra Parte contraente, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate nell'articolo 6 della presente Appendice.
2. I prodotti originari di una Parte contraente ai sensi della presente Appendice esportati da una Parte contraente verso un'altra nel medesimo stato o dopo aver subito nel Paese di esportazione lavorazioni o trasformazioni meno complesse di quelle indicate nell'articolo 6, conservano la loro origine.
3. Se vengono utilizzati prodotti originari di due o più Parti contraenti e questi prodotti hanno subito nel Paese d'esportazione lavorazioni o trasformazioni meno complesse di quelle indicate nell'articolo 6, l'origine è determinata, in applicazione del paragrafo 2, dal prodotto con il valore in dogana più elevato o, nel caso in cui detto valore non sia noto o non possa essere determinato, il primo prezzo più elevato verificabile pagato per detto prodotto nella Parte contraente in questione.

Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti

Si considerano «interamente ottenuti» in una Parte contraente:

- (a) i prodotti minerari estratti dal proprio suolo o dal proprio fondo marino;
- (b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- (c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- (d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- (e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- (f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali delle Parti contraenti, con le loro navi;
- (g) i prodotti ottenuti esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera (f) a bordo di navi officina delle Parti contraenti;
- (h) gli articoli usati ivi raccolti, che non possono più essere utilizzati né recuperati né riparati per i loro scopi originari e che possono servire esclusivamente per il recupero di pezzi o di materie prime, compresi i pneumatici usati destinati alla rigenerazione;
- (i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate o derivanti dal normale utilizzo, che possono essere utilizzati per il recupero di pezzi o di materie prime;
- (j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle proprie acque territoriali, purché le Parti contraenti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; e
- (k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da (a) a (j).

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 (b), i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'Allegato 2.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano esclusivamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'Allegato 2, indipendentemente dal fatto che detto prodotto sia stato fabbricato nella stessa impresa o in un'altra in una Parte contraente, è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'Allegato 2, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
 - (a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - (b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'Allegato 2 relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50–63 del Sistema armonizzato. A tali prodotti si applica l'Allegato 1.

3. Le condizioni contemplate nell'Allegato 2 sono parimenti adempite se il processo di fabbricazione avviene in una Parte contraente presso uno o più fabbricanti. La documentazione che dimostra la lavorazione o la trasformazione, deve essere conservata dall'esportatore o dal fabbricante.
4. I paragrafi 1–3 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. In deroga al paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - (a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio;
 - (b) la scomposizione e l'assemblaggio di imballaggi;
 - (c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - (d) la stiratura e la pressatura di tessuti;
 - (e) le semplici¹ operazioni di pittura e levigazione;
 - (f) la sbramatura, la pilatura, la sbiancatura parziale o totale, la brillatura di granaglie e riso;
 - (g) i procedimenti per la colorazione e formatura dello zucchero;
 - (h) la pelatura, lo snocciolamento e la sgusciatura di frutti, noci e ortaggi;
 - (i) l'affilatura, le semplici operazioni di molatura o di taglio;
 - (j) il vaglio, la cernita, l'assortimento, la classificazione, la campionatura (ivi inclusa la composizione di set);
 - (k) le semplici¹ operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, matracci, borse, casse, scatole, o di fissaggio a supporti di cartone e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
 - (l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, diciture o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - (m) la semplice miscela² di merci anche di specie diverse;
 - (n) il semplice assemblaggio di parti o di articoli allo scopo di formare un prodotto completo; la scomposizione di un prodotto nelle sue singole parti;
 - (o) la macellazione di animali;

¹ semplice descrive, in generale, le attività che non richiedono né capacità speciali né macchine, apparecchi o equipaggiamenti, fabbricati esplicitamente per la realizzazione di queste attività.

² la "semplice miscela" descrive, in generale, le attività che non richiedono né capacità speciali né macchine, apparecchi o equipaggiamenti, fabbricati esplicitamente per la realizzazione di queste attività. Tuttavia, la semplice miscela non comprende alcuna reazione chimica. La reazione chimica è una procedura (incluse le reazioni biochimiche), che tramite rottura dei legami intramolecolari e tramite la formazione di nuovi legami intramolecolari oppure tramite modificazione dell'ordine spaziale degli atomi in una molecola, ha come risultato una molecola con una nuova struttura.

- (p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da (a) a (o).
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in una Parte contraente.

Articolo 7 Unità di riferimento

1. L'unità di riferimento ai fini dell'applicazione della presente Appendice è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- (a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento; o
 - (b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente Appendice ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Quando, in base alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, anche detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 9 Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 10 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- (a) energia e combustibile;
- (b) impianti e attrezzature, inclusi i prodotti necessari per la loro manutenzione;
- (c) macchine, utensili, filiere e forme; e
- (d) ogni altra merce che non entra, né è destinata a entrare nella composizione finale del prodotto.

Articolo 11 Separazione contabile

1. Dove materiali originari e non originari identici e intercambiabili sono utilizzati nella fabbricazione di prodotti, essi sono separati fisicamente in conformità del loro carattere originario.

Per materiali identici e intercambiabili si intendono materiali di uguale foggia e qualità che possiedono le medesime proprietà tecniche e fisiche e che nel prodotto finito non possono essere distinti in base a un contrassegno o simili.

2. Se il magazzinaggio separato di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli è possibile gestire tali scorte secondo il metodo della cosiddetta «separazione contabile».
3. Detto metodo è registrato, applicato e mantenuto conformemente ai principi contabili generalmente accettati applicabili nel territorio della Parte contraente nella quale il prodotto è fabbricato. Detto metodo deve
 - permettere una chiara distinzione tra materiali originari e non originari acquistati o immagazzinati e
 - garantire che il numero di prodotti ottenuti considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
4. Il fabbricante che beneficia di questa facilitazione può emettere prove dell'origine per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Egli è altresì responsabile del rilascio di dette dichiarazioni e della conservazione della documentazione che dimostra il carattere originario.
5. Una Parte contraente può chiedere che l'applicazione del metodo di gestione delle scorte contemplato nel presente articolo sia sottoposta ad autorizzazione.

Titolo III Requisiti territoriali

Articolo 12 Principio della territorialità

1. Fatte salve le possibilità previste dagli articoli 3 e 13, le condizioni stabilite nel Titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione in una Parte contraente.
2. Le merci originarie esportate da una Parte contraente verso un Paese terzo e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
 - a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
 - b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 13 Traffico di perfezionamento passivo

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, il carattere originario secondo le prescrizioni del Titolo II non è compromesso da lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del territorio di una Parte contraente su materiali esportati e reimportati, sempreché siano adempite le condizioni contemplate nell'Allegato 3.

Articolo 14 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato trasportati direttamente fra uno Stato dell'AELS e Singapore. Tuttavia, il trasporto dei prodotti può effettuarsi con attraversamento di altri Paesi, a condizione che non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico, come invio frazionato o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. Durante questo periodo i prodotti devono restare sotto controllo doganale del Paese di transito.

2. Su richiesta delle autorità del Paese d'importazione, l'importatore dovrà fornire la prova che le condizioni stabilite al paragrafo 1 sono adempite. Quest'ultima contempla i documenti di trasporto o altri documenti probatori concernenti i tragitti attraverso il Paese di transito.
3. Ai sensi del paragrafo 1, i prodotti originari possono essere trasportati tramite pipeline attraverso territori diversi da qualsiasi Stato dell'AELS o Singapore.

Titolo IV Prova dell'origine

Articolo 16 Dichiarazione d'origine

1. Per l'ottenimento del trattamento preferenziale in un'altra Parte, l'esportatore stabilisce per i prodotti che possono essere considerati originari e che ottemperano agli altri requisiti della presente Appendice, una prova dell'origine sotto forma di una dichiarazione d'origine

2. La dichiarazione d'origine menzionata nel paragrafo 1 ha il seguente tenore:

«The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ... ¹) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... ² preferential origin.»

..... ³

(luogo e data)

..... ⁴

(firma dell'esportatore seguita dall'indicazione, per esteso, del nome della persona che firma la dichiarazione.)

3. La dichiarazione d'origine può figurare su una fattura o qualsiasi altro documento commerciale che descrive i prodotti interessati in modo sufficientemente dettagliato da poterli identificare.
4. Una dichiarazione d'origine deve essere redatta in maniera leggibile e definitiva in inglese e, ad eccezione dei casi giusti l'articolo 17, portare la firma dell'esportatore.
5. Una dichiarazione d'origine può essere redatta al momento dell'esportazione dei prodotti o successivamente.
6. Se un esportatore emette una dichiarazione d'origine sulla base di documenti o informazioni del fabbricante, deve assicurarsi che essi siano corretti.

¹ Qualora la dichiarazione d'origine sia rilasciata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'art. 17, il numero di autorizzazione di suddetto esportatore è ivi menzionato. Qualora la dichiarazione d'origine non sia stabilita da un esportatore autorizzato, la menzione fra parentesi è omessa o lo spazio previsto lasciato in bianco.

² L'origine dei prodotti è indicata («Icelandic», «Norwegian», «Swiss» o «Singapore»). L'utilizzo dei codici ISO-Alpha-2 è autorizzato (IS, NO, CH o SG). È possibile rinviare a una colonna specifica della fattura nella quale è indicato il Paese d'origine di ogni prodotto.

³ Tali indicazioni sono facoltative se le informazioni figurano già nel documento.

⁴ Gli esportatori autorizzati sono dispensati dalla firma autografa. Qualora l'esportatore non sia tenuto a firmare, cade altresì l'obbligo di indicare il nome del firmatario.

7. Se un esportatore che ha redatto una dichiarazione d'origine rileva che essa contiene inesattezze, deve avvertire immediatamente l'importatore per scritto e comunicargli per quali prodotti la dichiarazione può essere utilizzata.
8. Su richiesta dell'autorità doganale della Parte esportatrice o dell'autorità competente di Singapore l'esportatore che ha rilasciato una dichiarazione d'origine deve fornire alle autorità abilitate una copia della dichiarazione d'origine e di tutti i documenti che contengono indicazioni relative all'applicazione dell'origine preferenziale di ogni prodotto. A tal fine, le autorità doganali o le autorità competenti di Singapore possono effettuare verifiche dei conti dell'esportatore o qualsiasi ulteriore controllo che ritengono appropriato.
9. Ai sensi del presente articolo, il termine «esportatore» non include il dichiarante, le ditte di trasporto o qualsiasi altra casa di spedizione a meno che non siano stati autorizzati per scritto dal proprietario delle merci a rilasciare la dichiarazione d'origine.

Articolo 17 Esportatore autorizzato

1. Se una Parte contraente prevede la possibilità di un esportatore autorizzato, le autorità doganali di uno Stato dell'AELS o l'autorità competente di Singapore possono autorizzare un esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente Accordo a compilare dichiarazioni d'origine senza firma manoscritta, a condizione che egli attesti per scritto alle autorità doganali della Parte esportatrice o alle autorità competenti di Singapore di assumere l'intera responsabilità per ogni dichiarazione d'origine che egli identifica come se le avesse sottoscritte.
2. Le autorità doganali della Parte esportatrice o l'autorità competente di Singapore attribuiscono all'esportatore autorizzato, conformemente al paragrafo 1, un numero di autorizzazione o qualsiasi altra forma di identificazione che possa essere accettata dalle autorità doganali delle Parti o dall'autorità competente di Singapore al posto della firma manoscritta.
3. Le autorità doganali della Parte esportatrice o le autorità competenti di Singapore possono verificare se l'esportatore ha fatto un uso corretto dell'autorizzazione, giusta il paragrafo 1, e possono ritirarla in qualsiasi momento se egli non soddisfa più le condizioni richieste o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 18 Imposizione all'importazione

1. Ogni Parte garantisce ai prodotti provenienti da un'altra Parte, sulla base della dichiarazione d'origine secondo l'articolo 16, i trattamenti preferenziali conformemente al presente Accordo.
2. Al fine di ottenere trattamenti preferenziali, l'importatore deve, in accordo con le procedure praticate nel Paese d'importazione, chiedere il trattamento preferenziale nel momento dell'importazione del prodotto originario, con o senza dichiarazione d'origine.

Nel caso in cui l'importatore, nel momento dell'importazione, non è in possesso della dichiarazione d'origine, può, conformemente alla legislazione della Parte importatrice, presentare successivamente la dichiarazione d'origine e, se richiesto, qualsiasi altro documento necessario all'importazione del prodotto.

3. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi della presente Appendice, possono, nei casi previsti nell'articolo 20, beneficiare all'importazione del trattamento preferenziale conformemente al presente Accordo, senza necessariamente dover presentare uno dei documenti citati nel paragrafo 1.
4. La dichiarazione d'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del Paese importatore.
5. Una dichiarazione d'origine presentata alle autorità doganali del Paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 4 può essere accettata, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del Paese di importazione possono ac-

mettere una dichiarazione d'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

6. Una dichiarazione d'origine è presentata alle autorità doganali del Paese di importazione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono richiedere una traduzione del documento sul quale figura la dichiarazione d'origine; inoltre, esse possono chiedere che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da un'attestazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente Appendice.

Articolo 19 Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese di importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 lettera (a) del Sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica dichiarazione d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 20 Esoneri dalla dichiarazione d'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente Appendice e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana (CN22/CN23 o C2/CP3) o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Per quanto concerne le piccole spedizioni da privati a privati, il valore totale di detti prodotti non deve eccedere gli importi seguenti:
 - (i) 500 euro;
 - (ii) 450 dollari US (USD);
 - (iii) 1 000 dollari di Singapore (SGD);
 - (iv) 4 100 corone norvegesi (NOK);
 - (v) 43 000 corone islandesi (ISK);
 - (vi) 900 franchi svizzeri (CHF).
4. Per quanto concerne i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il valore totale di detti prodotti non deve eccedere gli importi seguenti:
 - (i) 1 200 euro;
 - (ii) 1 100 dollari US (USD);
 - (iii) 2 400 dollari di Singapore (SGD);
 - (iv) 10 000 corone norvegesi (NOK);
 - (v) 100 000 corone islandesi (ISK);
 - (vi) 2 100 franchi svizzeri (CHF).
5. Quando le merci sono fatturate o dichiarate in una valuta diversa da quelle indicate nei paragrafi 3 e 4, si applica un importo equivalente nella valuta del Paese importatore.

Articolo 21 Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16 (8), utilizzati per provare che i prodotti coperti da una dichiarazione d'origine possono essere considerati prodotti originari di una Parte contraente e soddisfano i requisiti della presente Appendice, possono consistere, tra l'altro, in:

- (a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nei suoi conti o nella sua contabilità interna;
- (b) documenti comprovanti il carattere originario delle materie prime utilizzate, rilasciati o compilati in una Parte contraente dove tali documenti sono utilizzati conformemente a quanto disposto dal diritto interno;
- (c) documenti comprovanti le lavorazioni o le trasformazioni cui sono stati sottoposti i materiali in una Parte contraente dove tali documenti sono utilizzati conformemente a quanto disposto dal diritto interno;
- (d) dichiarazioni d'origine, rilasciate e compilate in una Parte contraente conformemente a questa Appendice, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati; oppure
- (e) prove adeguate che le lavorazioni o trasformazioni effettuate fuori dalle Parti contraenti conformemente all'articolo 13 rispettano le condizioni stipulate da questo articolo.

Articolo 22 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

L'esportatore che rilascia una dichiarazione d'origine deve conservarne per almeno tre anni una copia come pure i documenti di cui all'articolo 16(8).

Articolo 23 Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla dichiarazione d'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine; tuttavia dev'essere regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla dichiarazione d'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Titolo V Metodi di cooperazione amministrativa**Articolo 24 Notifiche**

Le autorità doganali delle Parti si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell'AELS, le informazioni riguardanti la composizione dei numeri d'autorizzazione degli esportatori autorizzati come pure i recapiti delle autorità doganali competenti per la verifica delle dichiarazioni d'origine.

Articolo 25 Controllo delle prove dell'origine

1. Al fine di garantire la corretta applicazione della presente Appendice, le Parti si prestano reciproca assistenza, mediante le loro rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità delle dichiarazioni d'origine e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
2. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni d'origine è effettuato ogniqualvolta le autorità doganali della Parte importatrice vogliano verificare l'autenticità dei documenti, il carattere originario dei prodotti in questione o l'osservanza degli altri requisiti statuiti della presente Appendice.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del Paese di esportazione la dichiarazione d'origine, ovvero una copia di questo documento, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese di esportazione dell'AELS interessato o dall'autorità competente di Singapore. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova giustificativa e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
5. Qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali della Parte importatrice offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
6. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una Parte e se soddisfano gli altri requisiti della presente Appendice.
7. Qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dopo la data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo possono, salvo circostanze eccezionali, rifiutare la concessione del trattamento preferenziale.

Articolo 26 Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 25 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali delle Parti o che sollevano problemi di interpretazione della presente Appendice, vengono sottoposte al Sottocomitato per le questioni doganali e di origine. Il Sottocomitato sottopone al Comitato misto un rapporto con le sue conclusioni.

Articolo 27 Informazioni relative all'origine e alla classificazione tariffaria

Su richiesta dell'importatore, dell'esportatore o del fornitore, le autorità doganali di una Parte o l'autorità competente di Singapore, secondo i casi, possono dare il loro parere circa il carattere originario e la classificazione tariffaria di un prodotto. La risposta deve pervenire entro i 90 giorni successivi alla richiesta d'informazioni.

Articolo 28 Riservatezza

Tutte le informazioni di carattere riservato o fornite su base di riservatezza sono coperte dal segreto professionale, conformemente alle disposizioni del diritto interno delle Parti. Esse non possono essere divulgate dalle autorità delle Parti senza l'esplicito permesso della persona o dell'autorità che le ha fornite.

Articolo 29 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento tariffario preferenziale è assoggettato a sanzioni comminate da una delle Parti.

Articolo 30 Zone franche

1. L'esportatore di una Parte adotta tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata in una

Parte, siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di una Parte importati in una zona franca sotto la scorta di una dichiarazione d'origine sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni, l'esportatore interessato rilascia una nuova dichiarazione d'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente Appendice.

Titolo VI Disposizioni finali

Articolo 31 Sottocomitato per le questioni doganali e d'origine

1. È istituito un sottocomitato del Comitato misto per le questioni doganali e di origine.
2. Il Sottocomitato scambia informazioni, aggiorna le regole d'origine in funzione dei progressi tecnologici, delle esigenze del mercato o di altri sviluppi internazionali. Inoltre, esso prepara e coordina i pareri, si occupa delle prese di posizione riguardanti le regole d'origine e assiste il Comitato misto per quanto concerne:
 - (a) le regole generali d'origine e la cooperazione amministrativa conformemente alla presente Appendice;
 - (b) la fissazione delle regole d'origine specifiche dei prodotti menzionati negli Allegati 2 e 3 della presente Appendice;
 - (c) altri affari affidati dal Comitato misto al Sottocomitato.
3. Il Sottocomitato si adopera per chiarire il più rapidamente possibile i dubbi sopravvenuti in occasione del controllo delle dichiarazioni d'origine conformemente all'articolo 26 della presente Appendice.
4. Il Sottocomitato fa rapporto al Comitato misto. Può sottoporre al Comitato misto proposte relative alle sue attività.
5. Il Sottocomitato agisce per consenso. Un rappresentante di una Parte presiede il Sottocomitato in alternanza e per una durata determinata. Il presidente è eletto in occasione della prima riunione del Sottocomitato.
6. Il Sottocomitato si riunisce con la frequenza necessaria. Può essere convocato dal Comitato misto, dal presidente del Sottocomitato o su domanda di una Parte. Le riunioni si svolgono alternativamente a Singapore e in uno Stato dell'AELS.
7. Un ordine del giorno messo a punto dal presidente in accordo con le Parti, è sottoposto ad esse, in generale, al più tardi due settimane prima della riunione.

Articolo 32 Note esplicative

1. In seno al Sottocomitato per le questioni doganali e di origine le Parti contraenti concordano «note esplicative» riguardo all'interpretazione, l'applicazione e la gestione della presente Appendice.
2. Le Parti contraenti applicano simultaneamente le Note esplicative così concordate, conformemente alle loro rispettive procedure interne.

Articolo 33 Merci in transito o in deposito doganale

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci che adempiono le disposizioni della presente Appendice e che, alla data d'entrata in vigore del presente Accordo, sono in transito o si trovano in una Parte oppure sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche. Queste merci sono ammesse ai benefici delle disposizioni della presente Appendice, a condizione che alle autorità del Paese di importazione sia presentata, entro i 4 mesi successivi all'entrata in vigore del presente Accordo,

una dichiarazione d'origine completata a posteriori dall'esportatore, accompagnata da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.

Appendice 1 all'Allegato I

[Note introduttive all'elenco dell'Appendice 2](#)

Appendice 2 all'Allegato I

[Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario](#)

Appendice 3 all'Allegato 1

[Traffico di perfezionamento](#)